

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE**Sezione II****Sottosezione crisi di impresa**

Il Giudice delegato,

letti gli atti;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7.07.2026

ha pronunciato ai sensi dell'art. 669 bis e ss. c.p.c. e 54 e 55 CCII la seguente

ORDINANZA

Con ricorso depositato ex art. 54 c. 2 CCII in data 11.05.2026 la società _____, ammessa alla procedura di concordato preventivo con decreto del _____, chiedeva al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere la concessione di misure cautelari specifiche, e in particolare il divieto di acquisire diritti di prelazione e il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti della Società con i quali viene esercitata l'attività d'impresa, nei confronti di specifici creditori, ossia nei riguardi del

_____ . La società rappresentava di aver usufruito del termine massimo di dodici mesi come previsto dall'art. 8 CCII rispetto alla concessione delle misure protettive tipiche che non erano più concedibili; rappresentava altresì la sussistenza del *fumus boni iuris* integrato dall'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, avendo il Tribunale deliberato ex art. 47 CCII sulla non manifesta inidoneità del piano e del *periculum in mora* consistente nel rischio di avvio di procedure esecutive da parte di singoli creditori che avrebbero potuto compromettere sia la continuità aziendale sia pregiudicare lo svolgimento del servizio idrico, di natura pubblica. Ritenendo integrati i presupposti normativi, la società chiedeva concedersi con decreto *inaudita altera parte* ovvero previa fissazione dell'udienza e integrazione del contraddittorio, le misure in oggetto sino alla definizione del giudizio di omologazione del concordato preventivo.

Con decreto emesso *inaudita altera parte* depositato il ---, il GD – previa acquisizione del parere favorevole dei Commissari Giudiziali – concedeva le misure cautelari richieste, disponendone la conservazione dell’efficacia sino alla definizione del giudizio di omologazione, salva la loro revocabilità o modificabilità in caso di sopravvenienze rilevanti o del venir meno dei presupposti che ne giustificavano l’adozione e fissava per la conferma, la modifica o la revoca delle misure l’udienza del 7.07.2026 con onere in capo alla società di notificare il ricorso e il decreto ai creditori interessati entro il 30.06.2026.

Si costituivano le società

, le quali tutte si opponevano alla concessione delle misure cautelari, chiedendone la revoca.

In particolare, la società _____ eccepiva l’inammissibilità del ricorso e comunque insisteva per il rigetto dello stesso, evidenziando di essere titolare di un credito di € 64.500,00 oltre interessi e spese come riconosciuti dal decreto ingiuntivo n. 276/2025 e di subire un trattamento eccessivamente squilibrato a favore dei creditori privilegiati, posto che nel piano di concordato comunicato dai Commissari Giudiziali, ai creditori chirografari veniva offerta la percentuale del 15% e cioè il pagamento di un importo di gran lunga inferiore ai costi sopportati dalla società per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle condotte idriche nel

. La società resistente eccepiva, inoltre, la violazione del termine di cui agli artt. E 19 c. 5 CCII osservando come ITL avesse beneficiato del termine massimo previsto dal legislatore quanto alla concessione delle misure protettive e di come alcuna proporzionalità fosse stata rispettata nel bilanciare il sacrificio imposto ai creditori, in quanto la società debitrice mai aveva contattato per eventuali trattative la _____ né vi era stata la proposta di un pagamento che potesse ritenersi accettabile.

Sulla scorta di un orientamento di una parte della giurisprudenza di merito, poi, la difesa della resistente eccepiva l’inammissibilità del ricorso perché consentire al riconoscimento delle misure cautelari avrebbe significato aggirare il termine previsto massimo previsto dall’art. 8 CCII nonché per la violazione del canone di buona fede, concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di lite.

Parimenti, concludevano per il rigetto del ricorso i creditori

La società _____ censurava il comportamento dilatorio della _____ nella proposta opposizione al decreto ingiuntivo n. 548/25 reso dal Tribunale di Benevento in data 29.05.2025, e dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di opposizione (R.G. 2101/2025), eccependo come alcuna proposta di accordo sia stata mai formulata.

Quanto poi alla posizione di _____, questa preliminarmente evidenziava che il credito vantato nei confronti di _____ ammontava ad € 189.244,94 mentre per l'importo di € 4.788.536,62 la stessa agiva in qualità di concessionaria incaricata della riscossione della _____.

La resistente evidenziava, altresì, che la misura era stata concessa sulla base di una motivazione meramente apparente, fondata esclusivamente sulla qualità di creditore munito di titolo esecutivo e non già su una concreta valutazione del *fumus boni iuris*, del *periculum in mora* e della proporzionalità riferita alla posizione della resistente _____. Inoltre, la subordinazione dell'omologa del concordato all'ingresso del socio privato senza che fosse indicata una tempistica relativamente all'espletamento della gara finiva con il trasformare la misura cautelare in una sostanziale paralisi dell'esercizio del diritto di _____ per un periodo esteso e non quantificabile a priori.

Pertanto, anche la società _____ concludevano per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e comunque per la concessione della misura per il tempo strettamente necessario alla tutela della procedura.

I commissari Giudiziali, sentiti all'udienza, si riportavano al parere reso, evidenziando come le osservazioni formulate dai creditori costituiti attenevano al merito del piano e ben avrebbero potuto trovare spazio nella loro sede naturale, ossia al momento dell'espressione del voto.

Il Giudice delegato ritiene che debba essere confermato il decreto concesso *inaudita altera parte*.

Preliminarmente e solo per chiarezza espositiva, il Tribunale osserva che _____ ha presentato un ricorso per fissazione termini all'esito del quale, sono stati depositati la proposta e il piano di concordato sottoposti all'esame dei Commissari Giudiziali e del Tribunale che ha giudicato, allo stato, il procedimento di regolazione della crisi non pregiudizievole per i creditori. Tanto premesso, ne consegue che non vi è stato un accesso della società alla procedura di composizione negoziata della crisi, né una violazione del canone di buona fede, posto che la stessa non aveva alcun obbligo di contattare i creditori e verificare se vi fossero margini per condurre delle trattative quanto ad una eventuale falcidia del credito o a una dilazione di pagamento.

Ciò posto, non convincono le osservazioni formulate dai creditori resistenti circa l'inammissibilità del ricorso. Va osservato che la distinzione tra misure protettive e misure cautelari è posta già dalle definizioni di cui all'art. 2, lett. p) e q), CCII, in quanto le prime sono misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate iniziative o condotte dei creditori pregiudichino il buon esito delle iniziative di regolazione della crisi; le seconde sono invece provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni.

Ne deriva che la misura protettiva realizza una forma di schermo legale temporaneo, tipicamente riconducibile all'effetto di sospensione o inibizione delle azioni individuali dei creditori generalmente individuati, mentre la misura cautelare assolve ad una funzione di presidio giurisdizionale più duttile, modellata sul pericolo concreto e sul bisogno di conservazione dell'utilità della procedura.

Tale distinzione tra misure protettive e misure cautelari si riflette nel dettato dell'art. 8 CCII, che nel fissare in dodici mesi la durata complessiva delle misure protettive, inclusi rinnovi e proroghe, introduce un limite massimo inderogabile riferito, appunto, alle sole misure protettive, in quanto la disposizione, coerente con la matrice unionale dello strumento e con l'esigenza di evitare una eccessiva e protratta compressione delle prerogative del ceto creditorio, non contempla invece un analogo termine di durata massima per le misure cautelari, costituenti provvedimenti che il codice qualifica diversamente e sottopone a diverso vaglio giudiziale, consistente quest'ultimo nel verificare l'assenza di un eccessivo pregiudizio per i creditori interessati e la concreta funzionalità della misura rispetto all'attuazione del piano. A tal fine l'instaurazione del contraddittorio e dunque l'audizione delle ragioni delle parti contrapposte consentono al Giudice di effettuare un vaglio giudiziale maggiormente circostanziato rispetto a quello che contrassegna la concessione delle misure protettive tipiche.

Nella fattispecie in esame, i creditori – come osservato anche dai Commissari Giudiziali – hanno espresso unicamente valutazioni di merito rispetto alla proposta e al piano di concordato da un lato contestando le percentuali riconosciute per i creditori chirografari dall'altro il percorso seguito da ITL che non avrebbe tentato alcun approccio in sede di trattative.

Tali motivazioni, tuttavia, non incidono sulla valutazione fatta da questo Giudice quanto alla permanenza del *fumus boni iuris*, essendo stato già depositato un piano esaminato dai Commissari Giudiziali e dal Tribunale e ritenuto non manifestamente inidoneo a tutelare gli interessi dei creditori, tanto è vero che con il decreto di apertura sono stati fissati i termini per l'inizio e la fine delle operazioni di voto; né incidono sul *periculum in mora* in quanto risulta documentato dalla società il concreto pericolo che singole iniziative esecutive o cautelari promosse dai creditori indicati nell'istanza possono determinare una disarticolazione del compendio aziendale e una alterazione non reversibile della *par condicio creditorum*, in una fase in cui la procedura necessita, al contrario, del mantenimento di condizioni minime di stabilità patrimoniale e operativa per poter giungere utilmente alle successive scansioni. Ed anzi proprio perché il termine iniziale delle operazioni di voto è stato fissato per il giorno 19.10.2026 e il termine finale per il giorno 13.11.2026, la protezione richiesta appare strettamente funzionale alla fattibilità del piano.

La fissazione delle operazioni di voto a stretto giro rende inaccoglibili anche le ragioni formulate da
posto che la misura cautelare concessa non espone la società a tempo

indeterminato, ma è strettamente limitata a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di voto e la successiva eventuale fase di omologazione del piano, ove approvato.

A ciò deve aggiungersi, come già evidenziato nel decreto di concessione della misura inaudita altera parte che l'oggetto sociale svolto dalla società, consistente nell'erogazione del servizio idrico, presenta un evidente rilievo pubblicistico, onde l'aggressione atomistica di beni o risorse essenziali non esporrebbe soltanto la debitrice ad un pregiudizio economico, ma rischierebbe di riverberarsi sul regolare espletamento di un servizio essenziale, con effetti potenzialmente irreversibili sia per il ceto creditorio sia per l'interesse generale sotteso alla prosecuzione dell'attività.

Tenuto conto, pertanto, della non eccessiva lunghezza dell'orizzonte temporale per il quale concedere la misura e della attuale convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, conferma la concessione delle misure richieste fino all'omologazione, salva la loro revocabilità o modificabilità in caso di sopravvenienze rilevanti o di venir meno dei presupposti che ne hanno giustificato l'adozione.

In ragione della complessità della questione compensa le spese di lite.

P.QM.

Letto l'art. 54 c. 2 CCII e 669 bis e ss. c.p.c.;

accoglie il ricorso e

per l'effetto:

dispone nei confronti del

il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con la debitrice, nonché il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della società e sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa;

dispone che la presente misura cautelare conservi efficacia sino alla definizione del giudizio di omologazione, salva la sua revocabilità o modificabilità in caso di sopravvenienze rilevanti o di venir meno dei presupposti che ne hanno giustificato l'adozione;

compensa integralmente le spese di lite;

manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alla debitrice, ai Commissari giudiziali, al P.M. e ai creditori destinatari della misura;

manda alla cancelleria per la comunicazione del decreto al registro imprese per la relativa iscrizione.

Santa Maria Capua Vetere, 22.07.2026

Il Giudice delegato

Marta Sodano